

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Transmissa: Sett V
III - APDO
il 08.11.2016
Il Resp. del Servizio
L'Incaricato Ordinario
(Dott. SSA Intendenza Affari)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA
- 3 NOV. 2016
ARRIVATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>07.11.2016</u> N. <u>1980</u> N. <u>406</u> Settore V Data: <u>02.11.2016</u>	OGGETTO: Approvazione e liquidazione della somma complessiva di € 784,66 all' "Agenzia delle Entrate sez. territorio" per Accertamenti catastali n. 84478/2016 e n. 84481/2016 (attribuzione di rendita presunta e pagamento tributi speciali oneri e sanzioni amministrative).
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016

CAP. 1011

IMP. 1454/16

MISSIONE = 01 PROGRAMMA = 03 TITOLO = 1

MACROAGGREGATO = 10 3° livello = 05 4° livello = 01 5° livello = 01

IL RAGIONIERE



L'anno duemilasedici, il giorno ~~due~~ del mese di novembre nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 poi convertito in Legge n. 154 del 13/05/1988 e seguenti modifiche e aggiornamenti il proprietario di una qualsiasi unità immobiliare ha l'obbligo di censire la stessa presso il N.C.T. ed il N.C.E.U. oggi Agenzia delle Entrate Sez. Territorio;
- Con D.L. del 31/05/2010 n. 78 art. 19 comma 8 e 10 e successive modificazioni, l'agenzia delle entrate ha la facoltà sia di attribuire la rendita catastale presunta agli immobili (privati e pubblici) non censiti al N.C.E.U., che di irrogare ai proprietari degli stessi la liquidazione dei tributi speciali, oneri e sanzioni amministrative;
- che il Comune di Ragusa è proprietario dei seguenti immobili che non sono stati mai censiti al N.C.E.U. secondo le modalità previste dalla succitata Legge 154/88:
 - Immobile ubicato in Via R. Bellarmino e destinato a palestra Comunale (Pala Parisi);
 - Immobile ubicato lungo la S.P.25 c.da Tribastoni, ex scuola rurale, attualmente non adibita a scuola

VISTI gli l'avvisi di Accertamenti Catastale n. 84478/2016 pervenuto al n. prot. 107141 in data 26.10.2016 e n. 84481/2016 pervenuto al n. prot 107133 in data 26/10/2016 con i quali l'Agenzia delle Entrate Sez. Territorio notifica all'Amministrazione Comunale sia l'attribuzione transitoria della rendita catastale presunta per i succitati immobili e sia la richiesta di pagamento dei tributi speciali, oneri e sanzioni amministrative per complessive €. 784,66;

RITENUTO di prendere atto dei succitati Avvisi di Accertamento Catastale n.84478/2016 e n. 84481/2016 e di ottemperare sia alla regolarizzazione catastale che a liquidare mediante mod. F24 le sanzioni, gli oneri e i tributi correlati per una somma complessiva di €. 784,66 al fine di poter saldare il debito dovuto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica ed evitare ulteriori spese dovute ad eventuali more.

CONSIDERATO che la somma complessiva di €. 784,66 trova copertura nel Cap. 1011 – bilancio 2016 – Missione 01 – Programma 03 – titolo 1 – Macroaggregato 10 – 3°Livello 05 – 4°Livello 01- 5°Livello 01;

CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 04/08/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

CONSIDERATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09/08/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTO il parere espresso dal Dott. Marco Cannata Dirigente del Settore III con nota del _____ circa la disponibilità dei fondi di €. 784,66 in quanto il Cap. n.1011 è presente all'interno del PEG del Settore III

VISTO l'art.15 comma 2° del Vigente Regolamento di contabilità comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni", osservando la formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3,4 dello stesso Regolamento;

- **VISTO** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- **CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

- **VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Approvare e liquidare mediante mod. F24 la somma complessiva di €. 784,66 in favore dell' "Agenzia delle Entrate sez. Territorio", a totale saldo del debito di cui agli Avvisi di Accertamento Catastale n. n. 84478/2016 e n. 84481/2016 già espressi in premessa;
2. Prendere atto che la disponibilità dei fondi necessari trova copertura nel PEG del Settore III giusta nota del Dirigente in data _____;
3. Imputare il superiore importo complessivo di €. 784,66 al Bil. 2016 Cap. 1011 Miss = 01 Progr. = 03 Tit = 1 Macroagg. = 10 3° livello = 05 4° livello = 01 5° livello = 01 Impegno = 1459/2016;
4. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento tramite mod F24 a favore di dell' "Agenzia delle Entrate sez. Territorio";
5. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs.267/00;
6. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Allegati – Parte Integrante:

Copia Avvisi di Accertamento Catastale n. 84478/2016 e 84481/2016 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa sez. Territorio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



[Handwritten signature of Michele Scarpulla]

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Affari Generali,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele SCARPULLA)



[Handwritten signature of Michele Scarpulla]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 4/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 09 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Luzio Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

Pubblicazione 16 NOV. 2016 e cioè dal 09 NOV. 2016

Ragusa 17 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE





Direzione provinciale di Ragusa
Ufficio provinciale Territorio

Atto N. 84478

Campione certo n. 12050

Campione di memoria n. 403

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1980 del 07.11.2016

Ragusa 17/10/2016

Al Alla Signor a
COMUNE DI RAGUSA
VIA C.SO ITALIA 72
9700 RAGUSA

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE N. 84477 /2016

Attribuzione di rendita presunta, liquidazione di tributi speciali, oneri e irrogazione di sanzioni amministrative

(art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Gentile contribuente,

con il presente avviso di accertamento Le comunichiamo l'attribuzione della rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, esistenti sulla particella di terreno a Lei intestata, individuata come segue:

Comune

RAGUSA

Identificativo di riferimento del Catasto Terreni

Sezione:

Foglio: 194

Particella: 133

I predetti fabbricati sono stati inseriti in banca dati del Catasto Edilizio Urbano con i seguenti identificativi:

Identificativi attribuiti al Catasto Edilizio Urbano

Sez.Ur.	Foglio: 194	Particella: 196	Sub: 1
Sez.Ur.	Foglio:	Particella:	Sub:
Sez.Ur.	Foglio:	Particella:	Sub:
Sez.Ur.	Foglio:	Particella:	Sub:

CITTÀ DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
25 OTT. 2016
ARRIVO

E
COMUNE DI RAGUSA
Comune di Ragusa
Protocollo N.0107141/2016 del 26/10/2016

***** RIFERIMENTI NORMATIVI *****

Il procedimento di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati mai dichiarati – da iscrivere transitoriamente in catasto – è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, pubblicato nella stessa data sul sito *internet* della medesima Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'accertamento della rendita presunta per i fabbricati indicati nel presente avviso tiene conto altresì, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate dal regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni.

Questo atto è stato redatto, inoltre, tenendo conto delle "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" (articoli 6 e 7, Legge n. 212/2000).

***** PREMESSA *****

Premesso che:

- la particella di terreno sopra indicata è presente nell'elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati, con l'ausilio delle foto aeree digitali (*ortofoto*) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che risultano non dichiarati in catasto;
- il citato elenco è stato pubblicato presso l'Albo pretorio del Comune di RAGUSA, sul sito *internet* <http://www.agenziaterritorio.gov.it> e presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Ragusa; dell'avvenuta pubblicazione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2009 (Consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate);

- in relazione alla predetta particella non risultano essere state presentate dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, ovvero eventuali segnalazioni di incoerenze;

SI AVVISA CHE

si è proceduto all'attribuzione della rendita presunta, indicata nel prospetto sotto riportato, nonché alla liquidazione dei tributi speciali catastali e all'irrogazione delle correlate sanzioni, nonché alla determinazione degli oneri dovuti.

Tale rendita è stata determinata con le modalità e i criteri di seguito specificati:

- il classamento e la consistenza dei fabbricati sono stati stabiliti sulla base dei criteri definiti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto, altresì, di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione in possesso di questo Ufficio Provinciale;
- in particolare, la categoria è stata individuata sulla base delle caratteristiche tecniche e costruttive dell'edificio, acquisite anche attraverso sopralluogo esterno allo stesso; il calcolo della consistenza sommaria di ciascuna unità immobiliare urbana è stato effettuato applicando i criteri previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del citato provvedimento direttoriale, utilizzando gli elementi e i dati desumibili dalle fotografie dell'immobile e dalla documentazione acquisita;
- la rendita presunta è stata, infine, determinata attraverso i procedimenti di calcolo stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso provvedimento direttoriale.

Intestazione catastale

Intestatari		
PERSONE FISICHE GIURIDICHE	CODICE FISCALE	TITOLO E QUOTE
COMUNE DI RAGUSA	180270886	PROPRIETÀ PER IL FABBRICATO

IDENTIFICATIVI CATASTALI, DATI DI CLASSAMENTO E RENDITA PRESUNTA

Catasto Edilizio Urbano

Unità Immobiliare/i sita/e nel Comune di: RAGUSA (Codice:1163)

Foglio: 194 Ubicazione: S PROV 25 PT	Particella: 196	Subalterno: 1
Zona Censuaria: Consistenza MQ 70	Categoria: C/2	Classe: 4
Rendita presunta euro: 263,91		
Foglio: Ubicazione:	Particella:	Subalterno:
Zona Censuaria: Consistenza	Categoria:	Classe:
Rendita presunta euro:		
Foglio: Ubicazione:	Particella:	Subalterno:
Zona Censuaria: Consistenza	Categoria:	Classe:
Rendita presunta euro:		
Foglio: Ubicazione:	Particella:	Subalterno:
Zona Censuaria: Consistenza	Categoria:	Classe:
Rendita presunta euro:		

***** ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E AVVERTENZE *****

La rendita presunta così accertata è attribuita transitoriamente al fabbricato non dichiarato, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione della presentazione della dichiarazione di aggiornamento prevista dall'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'attribuzione definitiva del classamento e della rendita a ciascuna unità immobiliare.

A tale riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari sopra riportate devono essere presentati entro **120 giorni** dalla data di notificazione del presente avviso.

Si avvisa, inoltre, che l'inosservanza, da parte dei soggetti obbligati, del termine sopra indicato comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264 per ogni unità immobiliare urbana).

***** TRIBUTI SPECIALI E ONERI *****

Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, nei prospetti sotto riportati è indicato il totale dei tributi speciali catastali e degli oneri dovuti.

Tributi speciali catastali

I.1) Tributi speciali (Titolo III tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 ¹)	
▪ € 50,00 per n. unità immobiliare/i. (Gruppi A, B e C).	€
▪ € 100 per n. unità immobiliare/i (gruppi D e E).	,00
Totale tributi speciali ESENTE	

Determinazione degli oneri

Gli oneri sono stati determinati secondo i criteri previsti dall'art. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto degli elementi indicati nella tabella allegata al provvedimento stesso:

I) Spese generali dell'istruttoria: € **130,00**

¹ Nota operativa: Per l'applicazione del tributo speciale catastale va tenuta in considerazione la data di registrazione in atti della rendita presunta: se prima del 1° ottobre 2012, si applicano i tributi di 50 € per unità immobiliare urbana sia nel caso di categorie ordinarie che speciali e particolari, se la registrazione è stata effettuata dopo questa data, si applicano 50 € per le unità immobiliari urbane delle categorie ordinarie e 100 € per le unità immobiliari urbane delle categorie speciali e particolari.

(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)			
2)	Spese di sopralluogo:	€	80,00
(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)			
3)	Oneri per le attività estimali		
(classamento, consistenza e rendita presunta):			
- unità censite nelle categorie ordinarie (gruppi A, B e C):			
	n. x	€ 50,00	€ 50,00
- unità censite nelle categorie speciali e particolari (gruppi D e E):			
	n. x	€ 100,00	€ ,00
4)	Spese predisposizione e notifica accertamento:	€	20,00
(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)			
Totale oneri		€	280,00

*** IRROGAZIONE DELLE SANZIONI***

Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulla base delle seguenti motivazioni:

- sulla particella catastale sopraindicata sono presenti uno o più immobili per i quali è stata omessa la dichiarazione per l'aggiornamento del catasto terreni, in dipendenza di avvenuta edificazione, prevista dall'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 61,00);
- sulla predetta particella sono presenti una o più unità immobiliari per le quali è stata omessa la dichiarazione in catasto, prevista dall'art. 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive integrazioni e sanzionata ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto n. 652 del 1939, (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00).
 - Considerati i criteri di determinazione della sanzione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997 e che nei tre anni precedenti Lei non è incorso in altre violazioni delle medesime disposizioni;
 - Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione viene determinata come segue:

1. Cumulo materiale:	
- sanzione Tipo mappale (articolo 8 della legge n. 679/1969 - da un minimo di 4 euro ad un massimo di 61 euro);	€ 4,00
- sanzione Docfa (articolo 31 del regio decreto-legge n. 652/1939 - da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro);	€ 258,00
Totale:	€ 262,00
2. Cumulo giuridico:	
- sanzione Tipo mappale (articolo 8 della legge n. 679/1969 - da un minimo di 4 euro ad un massimo di 61 euro);	
- sanzione Docfa (articolo 31 del regio decreto-legge n. 652/1939 - da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro);	
Sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio [€ _____ + _____ % (€ _____)];	
Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la sanzione irrogata è la seguente:	€ 262,00

Entro il termine previsto per proporre ricorso Lei può definire in forma agevolata le sanzioni, con il pagamento di un importo pari a euro **87,33** , ossia 1/3 della sanzione irrogata.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se Lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del DL n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Tenga presente che la domanda di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continueranno a decorrere i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio Provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Definizione delle sanzioni

Entro il termine previsto per proporre ricorso Lei può definire in forma agevolata le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata. L'importo da pagare non può essere in ogni caso inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Modalità di pagamento

Le somme sopra indicate possono essere versate tramite il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia.

Il modello in parte precompilato deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato allo sportello o per via telematica presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

Presentazione di deduzioni difensive

Se non si addiviene a definizione agevolata, entro il termine per proporre ricorso, Lei può produrre deduzioni difensive all'Ufficio che ha emesso il presente atto. In caso contrario, l'atto si considera a tutti gli effetti un provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.

Le ricordiamo che se si avvale della possibilità di presentare le deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata di questo atto, che diventa quindi improcedibile (art. 16, comma 5, del Dlgs n. 472/1997). Entro un anno dalla presentazione delle deduzioni l'Ufficio irroga, con atto motivato, a pena di nullità, le relative sanzioni anche tenendo conto delle stesse deduzioni (art. 16, comma 7, del Dlgs n. 472/1997). Le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili in maniera agevolata entro il termine per proporre ricorso, versando 1/3 del dovuto (art. 16, comma 7 bis, del Dlgs n. 472/1997).

L'atto di irrogazione è impugnabile presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 19, lett. c, del Dlgs n. 546/1992).

Ricorso/reclamo e ricorso per controversie di valore superiore a ventimila euro

Quando e come presentare ricorso/reclamo o ricorso per controversie di valore superiore a 20.000 euro (art. 17 bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DL n. 98/2011)

L'atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Ricorso/reclamo

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. L'istituto del reclamo/mediazione, ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Inoltre, in caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

Ne consegue che sarà possibile costituirsi in giudizio solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, entro 30 gg., ci si può costituire in giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Ricorso per controversie di valore superiore a 20.000 euro

Solo nei casi in cui il valore della controversia superi i 20.000 euro, non è possibile ricorrere alla mediazione. L'atto può comunque essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dello stesso tenendo presente che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso l'atto, indicato in intestazione.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio Provinciale-Territorio che rilascia la relativa ricevuta
spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio Provinciale - Territorio contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione per le controversie di valore pari o inferiore a 20.000 euro
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002).
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo delle sanzioni contestate è superiore a 3.000 euro, in base all'art.12 del Dlgs n. 546/92, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nei commi 3 e 5 dello stesso articolo.

Come costituirsi in giudizio

Ricorso/reclamo

è necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, depositando il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per

posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, **nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo** senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ricorso controversie di valore superiore a 20.000 euro

è necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, depositando il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, **entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso**.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio Lei è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso/reclamo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccaia a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

Informazioni


Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni: Dott.ssa Giovanna Cultraro.

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Questo atto si compone di 10 pagine e n. 1 allegati.

per il **Direttore provinciale**
DOTT. ANGELO BUSCEMA
firma su delega **IL RESPONSABILE**
ING. GAETANO MALTESE



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CODICE FISCALE 0 0 1 8 0 2 7 0 8 8 6

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

T002

2016

87,33

T004

2016

280,00

9 9 0 9 8 8 6 9 1 5 1

TOTALE A

367,33 B

SALDO (A-B)

367,33

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

EURO

367,33

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CODICE FISCALE 0 0 1 8 0 2 7 0 8 8 6

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

IMPOSTE DIRETTE - IVA	T002	2016	87.33	
RITENUTE ALLA FONTE	T004	2016	280.00	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				

TOTALE A 367,33 **B** **SALDO (A-B)** 367.33

TOTALE C **D** **SALDO (C-D)**

TOTALE E **F** **SALDO (E-F)**

TOTALE G **H** **SALDO (G-H)**

TOTALE I **L** **SALDO (I-L)**

TOTALE M **N** **SALDO (M-N)**

EURO 367.33

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CODICE FISCALE 0 0 1 8 0 2 7 0 8 8 6

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

IMPOSTE DIRETTE - IVA	T002	2016	87,33	
RITENUTE ALLA FONTE	T004	2016	280,00	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				

TOTALE A	367,33 B	SALDO (A-B)	367,33
-----------------	----------	--------------------	--------

TOTALE C	D	SALDO (C-D)	
-----------------	----------	--------------------	--


TOTALE E	F	SALDO (E-F)	
-----------------	----------	--------------------	--

TOTALE G	H	SALDO (G-H)	
-----------------	----------	--------------------	--

TOTALE I	L	SALDO (I-L)	
-----------------	----------	--------------------	--

TOTALE M	N	SALDO (M-N)	
-----------------	----------	--------------------	--

EURO 367,33



Ufficio di Ufficio provinciale territorio - Via Rumor 8

Prot. 84477- cc 120510

N. cronologico del notificatore

FIRMA

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che curvi a anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla cura od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suddette il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI
e per caso al rappresentante
in mancanza, alla persona al
dello stabile ovvero alla pe
posta al destinatario.

COMUNE
A

VIA C.SO


97100

AG



76735621689-3






Ufficio di Ufficio provinciale Territorio - Via Rumor 8

N. cronologico del notificatore

FIRMA

TASSA PAGATA
Convenzione Agenzia delle Entrate

Anno 2005



SERVIZIO NOTIFICAZIONE


AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia iniziale o non abbia età inferiore ai quindici anni. La mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE DI RAGUSA

A



VIA C.SO ITALIA 72

97100 RAGUSA

***** RIFERIMENTI NORMATIVI *****

Il procedimento di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati mai dichiarati - da iscrivere transitoriamente in catasto - è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, pubblicato nella stessa data sul sito *internet* della medesima Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'accertamento della rendita presunta per i fabbricati indicati nel presente avviso tiene conto altresì, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate dal regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni.

Questo atto è stato redatto, inoltre, tenendo conto delle "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" (articoli 6 e 7, Legge n. 212/2000).

***** PREMESSA *****

Premesso che:

- la particella di terreno sopra indicata è presente nell'elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati, con l'ausilio delle foto aeree digitali (*ortofoto*) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che risultano non dichiarati in catasto;
- il citato elenco è stato pubblicato presso l'Albo pretorio del Comune di RAGUSA, sul sito *internet* <http://www.agenziaterritorio.gov.it> e presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Ragusa; dell'avvenuta pubblicazione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2009 (Consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate);

- in relazione alla predetta particella non risultano essere state presentate dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, ovvero eventuali segnalazioni di incoerenze;

SI AVVISA CHE

si è proceduto all'attribuzione della rendita presunta, indicata nel prospetto sotto riportato, nonché alla liquidazione dei tributi speciali catastali e all'irrogazione delle correlate sanzioni, nonché alla determinazione degli oneri dovuti.

Tale rendita è stata determinata con le modalità e i criteri di seguito specificati:

- il classamento e la consistenza dei fabbricati sono stati stabiliti sulla base dei criteri definiti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto, altresì, di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione in possesso di questo Ufficio Provinciale;
- in particolare, la categoria è stata individuata sulla base delle caratteristiche tecniche e costruttive dell'edificio, acquisite anche attraverso sopralluogo esterno allo stesso; il calcolo della consistenza sommaria di ciascuna unità immobiliare urbana è stato effettuato applicando i criteri previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del citato provvedimento direttoriale, utilizzando gli elementi e i dati desumibili dalle fotografie dell'immobile e dalla documentazione acquisita;
- la rendita presunta è stata, infine, determinata attraverso i procedimenti di calcolo stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso provvedimento direttoriale.

Intestazione catastale

Intestatari		TITOLO E QUOTE
PERSONE FISICHE GIURIDICHE	CODICE FISCALE	
COMUNE DI RAGUSA	180270886	PROPRIETA' PER IL FABBRICATO

IDENTIFICATIVI CATASTALI, DATI DI CLASSAMENTO E RENDITA PRESUNTA

Catasto Edilizio Urbano

Unità Immobiliare/i sita/e nel Comune di: RAGUSA (Codice:1163)

Foglio: 65	Particella: 1612	Subalterno: 1
Ubicazione: VIA BELLARMINO		
Zona Censuaria: Consistenza	Categoria: D6	Classe:
Rendita presunta euro: 1120,00		
Foglio:	Particella:	Subalterno:
Ubicazione:		
Zona Censuaria: Consistenza	Categoria:	Classe:
Rendita presunta euro:		
Foglio:	Particella:	Subalterno:
Ubicazione:		
Zona Censuaria: Consistenza	Categoria:	Classe:
Rendita presunta euro:		
Foglio:	Particella:	Subalterno:
Ubicazione:		
Zona Censuaria: Consistenza	Categoria:	Classe:
Rendita presunta euro:		

***** ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E AVVERTENZE *****

La rendita presunta così accertata è attribuita transitoriamente al fabbricato non dichiarato, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione della presentazione della dichiarazione di aggiornamento prevista dall'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'attribuzione definitiva del classamento e della rendita a ciascuna unità immobiliare.

A tale riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli atti di aggiornamento catastale relativi alle unità immobiliari sopra riportate devono essere presentati entro **120 giorni** dalla data di notificazione del presente avviso.

Si avvisa, inoltre, che l'inosservanza, da parte dei soggetti obbligati, del termine sopra indicato comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264 per ogni unità immobiliare urbana).

***** TRIBUTI SPECIALI E ONERI *****

Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, nei prospetti sotto riportati è indicato il totale dei tributi speciali catastali e degli oneri dovuti.

Tributi speciali catastali

1.1) Tributi speciali (Titolo III tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 ¹)	
▪ € 50,00 per n. unità immobiliare i (Gruppi A, B e C).	€ 50,00
▪ € ,00 per n. unità immobiliare i (gruppi D e E).	,00
Totale tributi speciali ESENTE	

Determinazione degli oneri

Gli oneri sono stati determinati secondo i criteri previsti dall'art. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto degli elementi indicati nella tabella allegata al provvedimento stesso.

1) Spese generali dell'istruttoria: € **130,00**

¹ Nota operativa: Per l'applicazione del tributo speciale catastale va tenuta in considerazione la data di registrazione in atti della rendita presunta: se prima del 1° ottobre 2012, si applicano i tributi di 50 € per unità immobiliare urbana sia nel caso di categorie ordinarie che speciali e particolari; se la registrazione è stata effettuata dopo questa data, si applicano 50 € per le unità immobiliari urbane delle categorie ordinarie e 100 € per le unità immobiliari urbane delle categorie speciali e particolari.

	(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)			
2)	Spese di sopralluogo:	€	80,00	
	(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)			
3)	Oneri per le attività estimali			
	(classamento, consistenza e rendita presunta):			
	- unità censite nelle categorie ordinarie (gruppi A, B e C):			
	n. x	€ 50,00	€	
	- unità censite nelle categorie speciali e particolari (gruppi D e E):			
	n. x	€ 100,00	€	100,00
4)	Spese predisposizione e notifica accertamento:	€	20,00	
	(importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)			
	Totale oneri	€	330,00	

*** IRROGAZIONE DELLE SANZIONI***

Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulla base delle seguenti motivazioni:

- sulla particella catastale sopraindicata sono presenti uno o più immobili per i quali è stata omessa la dichiarazione per l'aggiornamento del catasto terreni, in dipendenza di avvenuta edificazione, prevista dall'art. 8 della legge 1^a ottobre 1969, n. 679 (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 64,00);
 - sulla predetta particella sono presenti una o più unità immobiliari per le quali è stata omessa la dichiarazione in catasto, prevista dall'art. 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive integrazioni e sanzionata ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto n. 652 del 1939, (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00).
- Considerati i criteri di determinazione della sanzione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 472/1997 e che nei tre anni precedenti Lei non è incorso in altre violazioni delle medesime disposizioni;
- Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione viene determinata come segue:

1. Cumulo materiale:	
- sanzione Tipo mappale (articolo 8 della legge n. 679/1969 - da un minimo di 4 euro ad un massimo di 61 euro);	€ 4,00
- sanzione Docfa (articolo 31 del regio decreto-legge n. 652/1939 - da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro);	€ 258,00
Totale:	€ 262,00
2. Cumulo giuridico:	
- sanzione Tipo mappale (articolo 8 della legge n. 679/1969 - da un minimo di 4 euro ad un massimo di 61 euro);	
- sanzione Docfa (articolo 31 del regio decreto-legge n. 652/1939 - da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro);	
Sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio [(_____ + _____ % (€ _____)]:	
Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la sanzione irrogata è la seguente:	€ 262,00

Entro il termine previsto per proporre ricorso l'ei può definire in forma agevolata le sanzioni, con il pagamento di un importo pari a euro **87,33** , ossia 1/3 della sanzione irrogata.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se Lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Tenga presente che la domanda di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continueranno a decorrere i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio Provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Definizione delle sanzioni

Entro il termine previsto per proporre ricorso Lei può definire in forma agevolata le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata. L'importo da pagare non può essere in ogni caso inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Modalità di pagamento

Le somme sopra indicate possono essere versate tramite il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia.

Il modello in parte precompilato deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato allo sportello o per via telematica presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

Presentazione di deduzioni difensive

Se non si addivene a definizione agevolata, entro il termine per proporre ricorso, Lei può produrre deduzioni difensive all'Ufficio che ha emesso il presente atto. In caso contrario, l'atto si considera a tutti gli effetti un provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.

Le ricordiamo che se si avvale della possibilità di presentare le deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata di questo atto, che diventa quindi improcedibile (art. 16, comma 5, del D.Lgs n. 472/1997). Entro un anno dalla presentazione delle deduzioni l'Ufficio irroga, con atto motivato, a pena di nullità, le relative sanzioni anche tenendo conto delle stesse deduzioni (art. 16, comma 7, del D.Lgs n. 472/1997). Le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili in maniera agevolata entro il termine per proporre ricorso, versando 1/3 del dovuto (art. 16, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 472/1997).

L'atto di irrogazione è impugnabile presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 19, lett. c, del D.Lgs n. 546/1992).

Ricorso/reclamo e ricorso per controversie di valore superiore a ventimila euro

Quando e come presentare ricorso/reclamo o ricorso per controversie di valore superiore a 20.000 euro (art. 17 bis del D.Lgs n. 546/1992, inserito dal D.L. n. 98/2011).

L'atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Ricorso/reclamo

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. L'Istituto del reclamo/mediazione, ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Inoltre, in caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

Ne consegue che sarà possibile costituirsi in giudizio solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, entro 30 gg., ci si può costituire in giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Ricorso per controversie di valore superiore a 20.000 euro

Solo nei casi in cui il valore della controversia superi i 20.000 euro, non è possibile ricorrere alla mediazione. L'atto può comunque essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dello stesso tenendo presente che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso l'atto, indicato in intestazione.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio Provinciale-Territorio che rilascia la relativa ricevuta

spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa Ufficio Provinciale - Territorio contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione per le controversie di valore pari o inferiore a 20.000 euro
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002),
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo delle sanzioni contestate è superiore a 3.000 euro, in base all'art.12 del Dlgs n. 546/92, l'ei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nei commi 3 e 5 dello stesso articolo.

Come costituirsi in giudizio

Ricorso/reclamo

è necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, depositando il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per

posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ricorso controverse di valore superiore a 20.000 euro

è necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso -, depositando il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta: in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio Lei è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso/reclamo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccaia a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

Informazioni


Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni: Dott.ssa Giovanna Cultraro.

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Questo atto si compone di 10 pagine e n. 1 allegati.

per il Direttore provinciale
DOTT. ANGELO BUSCEMA
firma su delega IL RESPONSABILE
ING. GAETANO MALTESE



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CODICE FISCALE 0 0 1 8 0 2 7 0 8 8 6

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

T002 2016 87,33
T004 2016 330,00

SALDO (A-B)
417,33

9 9 0 9 8 8 7 0 5 5 5 **TOTALE A** 417,33 **B**

SALDO (C-D)

TOTALE C **D**

SALDO (E-F)

TOTALE E **F**

SALDO (G-H)

TOTALE G **H**

SALDO (I-L)

TOTALE I **L**

SALDO (M-N)

TOTALE M **N**

EURO 417,33

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

CODICE FISCALE 0 0 1 8 0 2 7 0 8 8 6

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

IMPOSTE DIRETTE - IVA T002 2016 87,33
RITENUTE ALLA FONTE T004 2016 330,00
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A 417,33 **B** **SALDO (A-B)** 417,33

TOTALE C **D** **SALDO (C-D)**

TOTALE E **F** **SALDO (E-F)**

TOTALE G **H** **SALDO (G-H)**

INAIL **TOTALE I** **L** **SALDO (I-L)**

TOTALE M **N** **SALDO (M-N)**

EURO 417,33

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

CODICE FISCALE 0 0 1 8 0 2 7 0 8 8 6

DATI ANAGRAFICI

DOMICILIO FISCALE

**CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare**

IMPOSTE DIRETTE - IVA	T002	2016	87,33
RITENUTE ALLA FONTE	T004	2016	330,00
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI			

TOTALE	A	417,33	B	SALDO (A-B)	417,33
---------------	----------	--------	----------	--------------------	--------

TOTALE	C	D	SALDO (C-D)
---------------	----------	----------	--------------------


TOTALE	E	F	SALDO (E-F)
---------------	----------	----------	--------------------

TOTALE	G	H	SALDO (G-H)
---------------	----------	----------	--------------------

TOTALE	I	L	SALDO (I-L)
---------------	----------	----------	--------------------

TOTALE	M	N	SALDO (M-N)
---------------	----------	----------	--------------------

EURO 417,33



Ufficio di Ufficio provinciale Territorio - Via Rumor 8

Prov. 84480-cc 12051

N. cronologico del notificatore

FIRMA

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona abilitata alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quindici anni. In mancanza delle persone summenzionate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

TASSA PAGATA
Convenzione Agenzia delle Entrate
Anno 2003.



PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.

CONTINIE DI RAGUSA

A

VIA C.SO ITALIA 72

97100 RAGUSA

AG



76735621710-8

